

contratti rescissi:

a) abbuonerà, fino alla concorrenza di un milione di lire, il debito che risulterà a carico della Credito e previdenza per differenza tra il saldo, al 30 giugno 1941, di tutte le somme poste dall'Istituto stesso a disposizione della Società, a termini della convenzione di delega di gestione, ed il valore attuale, al 30 giugno 1941 delle rate a scadere di ammortamento per i prestiti effettuati dalla Società ai soci della Mutua, computato all'interesse del 3,50% pagabile a rate semestrali posticipate (interesse pattuito per dette operazioni). Bene inteso la differenza eccedente il milione di lire dovrà essere versata dalla Società all'Istituto, che, da parte sua dovrà reintegrare alla Società il vantaggio del milione, ove detta differenza fosse inferiore a tale somma.

Trattandosi di somme di spettanza della Mutua, l'Istituto provvederà al reintegro del milione di lire a favore della Mutua stessa.

b) accorderà alla Soc.an. Credito e previdenza una liquidazione identica a quella che si fa, di norma, alle Agenzie generali, al momento della cessazione dell'appalto, e cioè: riconoscimento delle provvigioni maturate per il lavoro assicurativo svolto fino al 30 giugno 1941 e dei diritti sul portafoglio costituito fino a tale data.

Il tutto, bene inteso, salvo le regolari consegne ed i necessari congruagli contabili ed economici, relativi alle gestioni tenute dalla Società per conto dell'Istituto.

5°) La Società credito e previdenza cederà all'Istituto, per la nuova Società, a prezzo di stima, il mobilio, gli attrezzi, gli impianti, ecc.

6°) La credito e previdenza dovrà provvedere, a sue spese, al licenziamento ed alla liquidazione del personale dipendente, centrale e periferico, restando espressamente escluso qualsiasi

